

Con la sentenza n.6711/2013 la Cassazione ha affrontato il caso di un lavoratore che al termine del periodo di comporto per malattia aveva richiesto e ottenuto un'aspettativa non retribuita. La Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro deve aspettare la scadenza dell'aspettativa per poi procedere al licenziamento per giustificato motivo per superamento del periodo di comporto.

Sent. Cass. n. 6711 del 18/03/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)